

Scandiano, 21 Dicembre 2017

Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO DEL COMUNE DI SCANDIANO.

CUP: I69D17000030004

CIG: 73308264FD

CPV: 45454000-4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

U
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0021832/2017 del 21/12/2017

IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 208.269,31
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 14.004,63
IMPORTO TOTALE	€ 222.273,94

PREMESSA

E' indetta con Determinazione a contrarre n. 1070 del 21/12/2017 dell'Unione Unione Tresinaro Secchia presso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA Corso Vallisneri n. 6/E - 42019 Scandiano (RE) -Tel 0522-985985 Pec: unione@pec.tresinarosecchia.it

E-mail: sua@tresinarosecchia.it Internet: <http://www.tresinarosecchia.it>, una gara mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico della palestra di Bosco del Comune di Scandiano (RE), sita in Via F. Goya n. 9.

Richiamata la determinazione n. 624 del 24 Novembre 2017, con la quale è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sull'Albo pretorio online del Comune di Scandiano e sul sito istituzionale comunale, con scadenza in data 14 Dicembre 2017 e in esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° Settore "Uso e Assetto del Territorio" del Comune di Scandiano n. 648 del 18/12/2017, codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 26 gennaio 2018**.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

In considerazione di ciò, i soggetti interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

1 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) e secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla seconda cifra decimale, senza arrotondamenti.
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, sentito il Comune committente, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

2 – DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei **"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO DEL COMUNE DI SCANDIANO (RE)"**, di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Scandiano n. 232 del 6 Dicembre 2017.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per il miglioramento sismico della palestra di Bosco come da progetto approvato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati,

con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sopra indicati dovranno essere eseguiti presso la palestra di Bosco a Scandiano in via F. Goya (RE).

- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

- TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

- Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.
- I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nel Capitolato d'appalto con riguardo alla previsione di penali applicabili per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
- Per eventuali variazioni e/o varianti si rinvia integralmente a quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto.

3 - LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L'importo dell'affidamento è di **€ 222.273,94** (Euro Duecentoventiduecentoquattantatré/94) di cui **€ 208.269,31** (Duecentoottomila duecentosessantanove/31) a base di gara per lavori a misura soggetti a ribasso ed **€ 14.004,63** (Quattordicimilaquattro/63) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (sì/no)
LAVORI EDILI	OG1 – I CLASSIFICA	Sì	€ 134.596,46	60.6 %	Categoria PREVALENTE	Sì entro il 30%
COMPONENTI STRUTTURALI	Cat. OS18-A – I CLASSIFICA	Obbligo ATI se la ditta qualificata in OG1 non è qualificata	€ 39.618,04	17.8 %	Categoria SCORPORABILE	Sì entro il

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:PEC:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara

IN ACCIAIO		anche in OS18-A con divieto di avvalimento.				30% del relativo importo di categoria
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	Obbligo ATI se la ditta qualificata in OG1 non è qualificata anche in OS21 con divieto di avvalimento.	€ 48.059,44	21.6%	Categoria SCOPORABILE	Si entro il 30% del relativo importo di categoria

Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 222.273,94	100%
--	---------------------	-------------

NOTA BENE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG1 – I CLASSIFICA può inoltre partecipare in RTI verticale con impresa qualificata SOA nella suddetta categoria o dimostrare il possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella misura necessaria e in relazione agli importi e alle categorie sopra indicate.

4 – SOCGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. *p*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: *a*) (**imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative**); *b*) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**); *c*) (**consorzi stabili**) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: *d*) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**); *e*) (**consorzi ordinari di concorrenti**); *f*) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

4.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di concorrenti

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'[articolo 45, c.2, lettera d\) \(raggruppamenti temporanei di concorrenti, e lettera e\), \(consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.\)](#) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione in raggruppamento"**, compilando il modello allegato alla presente Lettera di Invito;

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:PEC:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"**, il modello **"Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."**
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

4.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, comma 2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" e il modello "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."**

- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

- Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.
- A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve compilare e sottoscrivere il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”**.
Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

4.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - il D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” e il Modello **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'**art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001** o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 sostituito dal Comunicato del Presidente ANAC 08 Novembre 2017, cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
 - membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
 - membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
 - altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostrì che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione dell'apposito modello (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011 aggiornato dalla **Legge 17 ottobre 2017, n. 161**, ed affidate ad

un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
- Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*)

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

- **Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento all'Amministrazione comunale committente.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui rispettivamente all'art.45, comma 2, lettere d), e), f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1** – classifica 1^;
- della qualificazione SOA nella **categoria scorporabile OS18-A** – classifica 1^
- della qualificazione SOA nella **categoria scorporabile OS21-** classifica 1^
o in alternativa

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alle sopra citate **categorie** trattandosi di categorie di importo inferiore a 150.000 Euro.

Pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente o nelle categorie scorporabili OS18 o OS21, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito non inferiore all'importo dell'affidamento in questione;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

NB) L'indicazione dei sopra elencati requisiti di ordine tecnico-organizzativo dovrà essere resa dall'operatore economico non in possesso della qualificazione SOA nelle categorie sopra citate, indicando nel DGUE gli importi, gli anni di riferimento dei lavori eseguiti nelle specifiche categorie sopra citate e i soggetti (pubblici o privati) committenti.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le re-

gole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e a Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e)** nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA (o i requisiti ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) posseduti, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza;
- compilare l'Allegato 2) *"Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."*;
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

6 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato*

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:pec:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

TO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Deliberazione ANAC n. 1377 del 21 Dicembre 2016 che fissa con decorrenza dal 1 gennaio 2017 le modalità di contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione:

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di Euro 20,00 (venti/00).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

8 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare; o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Indicazione della terna di subappaltatori:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (compilando l'apposita Sezione del D.G.U.E., una terna di subappaltatori).

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1) che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;

2) che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:PEC:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara

- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 10), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 11;
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. In alternativa il concorrente, tramite il soccorso istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analogia dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

9 – SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, comma 2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Comune committente, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto corredata dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

10 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST

– Obbligo iscrizione alle "White list"

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale si acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltante o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice antimafia.

11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 – Garanzia provvisoria

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria", **intestata all'Unione Tresinaro Secchia – Centrale Unica di Committenza**, pari al **2%** del prezzo base indicato nella presente Lettera di Invito, arrotondato e pari a **€ 4.446,00 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/00)** costituita secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 1, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;

- **I'operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
 - la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte;
- **a pena di esclusione** l'impegno del fideiussore, corredata da un documento di riconoscimento, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione). Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese sono esentati dalla presentazione del suddetto impegno.

La fideiussione dovrà essere corredata da un documento di identità del firmatario per conto del Garante e di documentazione che ne attesti o ne autocertifichi la qualifica ed il titolo.

Si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicato; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi o GEIE, **la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata, anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo)**, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, **e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti**;

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora formalmente costituiti la cauzione provvisoria deve riportare, l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle sopra citate ed in particolare è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.

Si evidenzia che il comma 7 del sopra richiamato art. 93 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di applicazione di più decurtazioni percentuali dell'importo della garanzia provvisoria qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal medesimo articolo che di seguito si riporta.

- Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, *l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici*

in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme all'originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.
- **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non aggiudicatari, ai sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

- La mancata presentazione dell'originale della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.**
- In caso di mancata sanatoria nei termini indicati, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Sono previsti pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per la cui disciplina di dettaglio si rimanda a quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto.

13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara

tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara e il codice unico del progetto in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, comprese le imprese cooptate e le imprese ausiliarie, saranno tenuti a comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'Ente committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- L'Ente committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, l'Ente committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 e c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte dell'Ente Committente della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere l'Ente committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare all'Ente committente tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

CAPO 1. – Termine di presentazione dell'offerta.

Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara e la documentazione prescritta dal bando e dal disciplinare di gara deve pervenire esclusivamente all'indirizzo indicato al CAPO 2 del presente disciplinare
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 26 GENNAIO 2018.

CAPO 2. - Recapito del plico.

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo:

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:PEC:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA, C/O UFFICIO PROTOKOLLO CORSO VALLISNERI N°6/E - 42019 SCANDIANO (RE).

Il plico potrà essere consegnato a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato o essere consegnato a mano al suddetto ufficio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì (escluso il sabato).

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse pervenire ovvero pervenire fuori termine.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.C) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG: 73308264FD CUP: I69D17000030004 - NON APRIRE.

Oltre alle indicazioni relative **all'oggetto della gara**, il plico dovrà recare all'esterno tutte le informazioni relative **all'operatore economico concorrente** (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni*).

Nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l'indicazione di tutti i soggetti che costituiscono il Raggruppamento.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto con le modalità di presentazione di cui sopra, entro il termine perentorio fissato.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del **mittente**, **l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura**, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

- Contenuto del plico (documentazione da allegare all'offerta).

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO e CONNESSO DGUE, (da compilarsi preferibilmente mediante l'utilizzo dei modelli allegati) debitamente sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente a pena di esclusione**.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura ed il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

I concorrenti non residenti in Italia potranno presentare documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta gli stati di cui ai precedenti punti. Ai sensi dell'art. 89 del d.Lgs. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi della capacità di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'avvalimento si dovrà, **a pena di esclusione**, allegare alla documentazione di gara:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con indicazione della qualifica del sottoscrittore e relativo documento di riconoscimento, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, con indicazione specifica dei relativi requisiti e dell'impresa ausiliaria;
- contratto in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, specificamente indicate, per tutta la durata dell'appalto.

Dell'impresa ausiliaria, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione della qualifica del sottoscrittore e relativo documento di riconoscimento da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento, con l'obbligo di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione relativa al possesso da parte della ditta ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (*art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **esclude** il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del codice (c.d. self clinching), per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad m) l'operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

2. "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del concorrente sul portale AVCPASS e successivo inserimento dei dati identificativi della procedura di gara in oggetto (**il mancato inserimento del PassOE sarà oggetto di richiesta di integrazioni a seguito di attivazione di sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016**).

3. CAUZIONE PROVVISORIA DI EURO 4.446,00 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/00), intestata all'Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza, costituita secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 1, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte;
- l'impegno del fideiussore, corredata da un documento di riconoscimento, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione). Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese sono esentati dalla presentazione del suddetto impegno.

La fideiussione dovrà essere corredata da un documento di identità del firmatario per conto del Garante e di documentazione che ne attesti o ne autocertifichi la qualifica ed il titolo.

Si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi o GEIE, **la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata, anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo)**, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, **e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti;**

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora formalmente costituiti la cauzione provvisoria deve riportare, l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle sopra citate ed in particolare è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.

Si evidenzia che il comma 7 del sopra richiamato art. 93 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di applicazione di più decurtazioni percentuali dell'importo della garanzia provvisoria qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal medesimo articolo che di seguito si riporta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti

relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme all'originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non aggiudicatari, ai sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

- La mancata presentazione dell'originale della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.**
- In caso di mancata sanatoria nei termini indicati, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

4. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO A PENA DI ESCLUSIONE in originale di EURO 20,00 (euro VENTI/00), quale contribuzione ANAC da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Deliberazione ANAC n. 1377 del 21 Dicembre 2016 che fissa con decorrenza dal 1 gennaio 2017 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi". L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la gara.

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

tifica la procedura in oggetto alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

(per i soli operatori economici esteri)

- Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta. In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. **Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.**

5. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, resa utilizzando preferibilmente l'apposito modello e sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato Procura in originale o copia conforme all'originale) in segno di presa visione e di totale accettazione. Nel caso di R.T.I. già costituito o GEIE, la dichiarazione di accettazione del Capitolato deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. o GEIE non ancora formalmente costituito, la medesima deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle ditte raggruppande o da loro procuratore.

Si precisa che il sopralluogo non è indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura.

6. IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO / CONSORZIO (eventuale):

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'*art. 48, co.13º, D.Lgs.50/2016*, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale.

Per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale).

Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal *D.Lgs.50/2016* ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

Nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio).

7. Copia fotostatica di un **DOCUMENTO DI IDENTITÀ (o eventuale procura)**, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza e le dichiarazioni di partecipazione e l'offerta economica.

8. ATTESTAZIONE S.O.A. CAT. OG1 – CLASS. I - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (in originale o in copia conforme all'originale ex art. 47 DPR 445/2000), ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 - comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Si precisa che le attestazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 (*titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; socio e direttore tecnico per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione*

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:PEC:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

strazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sia cessato nella carica nell'anno antecedente la data del presente atto, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

Nella busta "B - Offerta economica" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

DICHIARAZIONE, redatta in bollo (di €. 16,00), da compilarsi preferibilmente utilizzando il modello allegato (**MODELLO 3 LISTA DELLE LAVORAZIONI-OFFERTA ECONOMICA**), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

In caso di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria.

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà indicare il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale con riferimento all'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo complessivo ed il ribasso vanno indicati in cifre ed in lettere, con un numero massimo di due decimali (nel caso venissero indicati tre o più decimali, verrà comunque considerato fino al secondo decimale senza arrotondamento).

L'offerta economica/dichiarazione dovrà altresì contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è **causa di esclusione** e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di discordanza tra prezzo finale offerto e ribasso offerto, oppure fra ribasso in cifre e ribasso in lettere, prevale questo ultimo.

Non sono altresì ammesse e verranno escluse le offerte condizionate, parziali, alternative, espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato, sostitutive od aggiuntive di offerta precedente. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente dalla Amministrazione comunale committente.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica.

La mancata presentazione dell'offerta non in regola con la vigente normativa sul bollo non darà luogo all'esclusione dalla gara, bensì alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

L'offerta presentata non è più revocabile dall'operatore economico e si intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

14 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la sede legale della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia – C.so Vallisneri n° 6, 42019 Scandiano (SALA GEMELLAGGI) **IL GIORNO 29 GENNAIO 2018 alle ore 09:00.**

Alla gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Unione Tresinaro Secchia <http://www.tresinarosecchia.it>. (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti).

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata e contestuale pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Unione Tresinaro Secchia <http://www.tresinarosecchia.it>. (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti).

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte e quindi all'atto del suo insediamento, in seduta pubblica, procederà all'operazione di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e quindi alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti ed al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata secondo le seguenti modalità:

Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione amministrativa" procede:

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, a escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- alla verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, in seguito nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

Con riferimento alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal successivo art. 83, comma 9 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio" del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa infine che nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni o documenti non indispensabili, la Stazione Appaltante si riserva di richiederne la regolarizzazione, senza applicazione di alcuna sanzione.

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, poi, nella successiva seduta pubblica all'apertura delle buste "B - Offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara attribuendo i punteggi relativi all'offerta economica.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e quindi all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e formulerà la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

All'esito del procedimento di verifica, il soggetto deputato all'espletamento della gara:

- 1) dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- 2) procede, in osservanza di quanto prescritto all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

15 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – CAUZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

▪ Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP nominato dal Comune committente procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella

www.tresinarosecchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinarosecchia.it](mailto:sua@tresinarosecchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it)

Bando di gara

propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto. Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Organo competente della Stazione appaltante. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti per vengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Il Comune committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriali.

- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione appaltante.

- Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (*trentacinque*) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c. 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

- Il Comune committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

- La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per il Comune committente e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escusione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, sussiste la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, si potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il Capitolato speciale d'Appalto e schema di contratto e tutti i documenti indicati nel medesimo Capitolato, al quale integralmente si rimanda;
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a fornire tempestivamente al Comune di Scandiano la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine che sarà indicato nella comunicazione trasmessa dal relativo Comune, depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- ai sensi di quanto indicato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed intestata al Comune di Scandiano, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dei lavori.
- In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'[articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente agli schemi tipo definiti con decreto 12.3.2004 n.123 del Ministero delle attività produttive.
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:PEC:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara

- Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Comune committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
- In tale caso, l'Amministrazione committente si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore dell'eventuale secondo classificato.
- Il Comune committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

16 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre al Comune committente:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

17 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale sia della Stazione appaltante che del Comune committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".
- Titolari del trattamento sono la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, in qualità di stazione appaltante, con sede in Corso Vallisneri n. 6/E - 42019 Scandiano (RE), nonché il Comune di Scandiano, in qualità di Ente committente, con sede in Corso Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano (RE). Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

18 - AVVERTENZE GENERALI

- E' espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il Comune di Scandiano né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Comune si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune di Scandiano resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Si precisa che la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata effettuata, dal Responsabile del procedimento sulla base dei requisiti di capacità tecnico-professionale necessari per l'esecuzione dei lavori nel rispetto del criterio di rotazione. Pertanto non verranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara operatori economici che non siano stati invitati.
- Parimenti non saranno ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici che, a seguito di operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusione, trasformazione, scissione, cessione, affitto o conferimento del ramo d'azienda o altra diversa modifica della forma giuridica o della ragione sociale, non avranno previamente e tempestivamente comunicato alla stazione appaltante l'intervenuta modifica e conseguentemente richiesto di poter partecipare.
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. N°196/2003 e s.m.i.;

- Richieste di informazioni e chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere formulati, unicamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo unione@pec.tresinaroseccchia.it, sino a 7 (sette) giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- Le risposte saranno comunicate in tempo utile e comunque almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la scadenza delle offerte all'indirizzo PEC indicato dal richiedente e pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia <http://www.tresinaroseccchia.it>
- L'intera documentazione di gara e tutti i provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante, ai sensi, dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, saranno comunicati a mezzo PEC a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia: <http://www.tresinaroseccchia.it> (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sul sito informatico presso l'Osservatorio SITAR della Regione Emilia -Romagna.
- Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia: <http://www.tresinaroseccchia.it>
- L'aggiudicatario, su richiesta dell'Ente committente, dovrà dare esecuzione all'appalto in oggetto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
- L'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata al positivo riscontro delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché al positivo esito dei controlli effettuati tramite l'utilizzo del sistema AVC-PASS e accesso alla B.D.N.A.
- Nell'eventualità le verifiche espletate sull'aggiudicatario diano esito negativo, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore dell'eventuale secondo miglior offerente, provvedendo all'incameramento della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
- Organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna, sede di Parma, Piazzale Santafiora 7 - 43100 Parma ITALIA.
- Procedura di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avanti al TAR Emilia Romagna — sede di Parma: a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sui siti istituzionali con riferimento alle clausole immediatamente lesive dei concorrenti; b) entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo negli altri casi (art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d'appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 50/2016 (implementato e corretto dal D. Lgs. 56/2017), alle ulteriori leggi vigenti e alle Linee Guida A.N.A.C. e successivi aggiornamenti, le quali si intendono integralmente recepite.

Modulistica: allegata al presente Disciplinare e costituita dai seguenti modelli:

- **Modello 1:** Istanza di partecipazione alla gara
- **Modello 2:** DGUE offerente
- **Modello 3:** Lista delle lavorazioni – Offerta economica
- **Modello 4:** Istanza di ammissione alla gara per concorrenti plurimi

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara

- **Modello 5:** DGUE impresa ausiliaria
- **Modello 6:** Dichiarazione di accettazione Capitolato d'appalto
- **Modello 7:** Dichiarazione dei soggetti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016
- **Modello 8:** Istanza di partecipazione rete

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Avv. Lucia Valentina Caruso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 22 del d.lgs n. 82/2005)

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0021832/2017 del 21/12/2017

www.tresinaroseccchia.it

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

[e-mail: sua@tresinaroseccchia.it](mailto:sua@tresinaroseccchia.it)

[PEC: unione@pec.tresinaroseccchia.it](mailto:unione@pec.tresinaroseccchia.it)

Bando di gara